

STATUTO in vigore dal 01.01.2016 - Emanato con D.R. 844 del 18.12.2015

ART. 55 – COMPUTO DEL NUMERO LEGALE PER LE SEDUTE DI ORGANI COLLEGIALI

1. Fatta eccezione per il Consiglio di amministrazione e per il Senato accademico, ove non diversamente stabilito, il numero legale per la valida costituzione di un collegio deliberante corrisponde alla metà più uno degli aventi diritto al voto, ritualmente convocati per iscritto, anche via posta elettronica, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo, nei termini previsti dal rispettivo Regolamento e con indicazione dell'ordine del giorno. Non vengono computati, al fine del predetto calcolo, i soggetti che seguono, a meno che non intervengano alla seduta:

- a) personale in aspettativa;
- b) personale in congedo o assente giustificato previo deposito di certificato medico;
- c) professori e ricercatori fuori ruolo;
- d) professori e ricercatori componenti di commissioni di concorso universitario regolarmente convocati per adempimenti connessi alla predetta funzione;
- e) professori e ricercatori relatori o intervenienti a convegni, tavole rotonde, seminari di studio e iniziative accademiche;
- f) incaricati di insegnamento esterni ai ruoli dell'Università.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, sub d), l'assenza alla seduta dell'organo collegiale si dà per giustificata e i professori e ricercatori non concorrono a formare il numero legale nel giorno della seduta dell'organo collegiale. Nel caso in cui il luogo di convocazione della commissione di concorso o le iniziative di cui al comma 1, lett. e), si svolgano a una distanza di più di cento chilometri da Udine, la giustificazione si estende al giorno prima e al giorno dopo l'evento considerato.